



**DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA',
POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
Servizio Programmazione e gestione Interventi Formativi**

DIRETTIVE
per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale (leFP) – a.f. 2016/2017

Indice

1. Premessa	3
2. Quadro normativo di riferimento	4
3. Tipologie di percorso attivabili e loro caratteristiche	4
4. Modalità di presentazione dei prototipi formativi e delle relative edizioni corsuali (Tip. A e A1) e dei progetti formativi (Tip. B e B1)	5
5. Termini di presentazione	6
6. Modalità di valutazione dei prototipi e dei progetti formativi	6
7. Risorse finanziarie e parametri di finanziamento	7
8. Requisiti di accesso alle operazioni formative	8
9. Requisiti delle operazioni formative	8
10. Modalità di gestione finanziaria	9
11. Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni	10
12. Criteri per la determinazione delle ore-allievo rendicontabili	11
13. Rideterminazione finanziaria	12
14. Flussi finanziari	12
15. Controllo e monitoraggio	12

Allegato 1 – Percorsi triennali di istruzione e formazione (leFP) - Tipologia A, A1, Be B1. Modalità di gestione

Allegato 1a – Registro presenza allievi

Allegato 1b – Registro stage

Allegato 2 – Schema riepilogativo tipologie A, A1, B e B1

Allegato 3 – Tabella monitoraggio

Allegato 4 – Report fabbisogni

Allegato 5 – Rapporto esiti occupazionali

Allegato 6 – Dichiarazione CTS

1. Premessa

1. Il presente documento, previsto dall'articolo 10, comma 18, della Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, è rivolto:
 - all'Associazione Temporanea di Scopo EFFE.PI (di seguito ATS EFFE.PI) individuata – a seguito di uno specifico Avviso approvato con deliberazione giunta n. 2047 del 7/11/2014- con decreto direttoriale n. 35/LAVFOR.FP del 19/01/2015 come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative da avviare negli a.f. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
 - ai centri di formazione facenti parte dell'ATS EFFE.PI, ammessi con provvedimento emanato da Italia Lavoro il 4 febbraio 2016 alla concessione di contributi per la realizzazione di azioni di accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema duale di leFP. .
2. L'offerta formativa duale viene erogata presso i centri individuati da Italia Lavoro e, **relativamente alle sole IV annualità**, viene estesa anche a tutti i centri interessati facenti parte dell'ATS EFFE.PI.
3. L'offerta formativa duale erogata presso i centri individuati da Italia Lavoro si configura come aggiuntiva rispetto all'offerta formativa ordinaria dei percorsi di leFP, compatibilmente con la capacità logistica/strutturale di ciascun centro di formazione coinvolto e con riferimento alle modalità di attivazione dei percorsi duali così come descritte dal successivo articolo 4, comma 4 delle presenti Direttive.
4. Il presente documento provvede a fornire indicazioni in merito:
 - alle modalità di predisposizione ed inoltro dei prototipi formativi e delle edizioni corsuali relativamente ai percorsi ordinari di leFP (Tipologie A e A1);
 - alle modalità di predisposizione ed inoltro dei progetti formativi relativi ai percorsi di formazione duale di leFP (Tipologie B e B1), così come definito dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato regioni del 24 settembre 2015 e dalle Linee Guida approvate con DGR 8 aprile 2016, n. 598.
 - alle modalità di organizzazione e di gestione di tutte le attività formative attivate nel corso dell'anno 2016/2017 **relativamente a ciascuna annualità attivata (prima, seconda, terza e quarta).**
5. L'Associazione Temporanea di cui al comma 1. nella predisposizione dell'offerta formativa di cui al comma 2. tiene conto delle esigenze della minoranza slovena per la salvaguardia delle sue caratteristiche etniche e culturali.
6. Con nota successiva, saranno comunicati i termini di presentazione dei prototipi relativi alle **figure/profili oggetto di realizzazione in via sussidiaria** da parte degli Istituti Professionali di Stato nell'anno formativo 2016/2017. La presentazione dei prototipi risponde all'esigenza di garantire l'omogeneità su tutto il territorio regionale in merito alla declinazione operativa degli standard regionali, ed è indipendente dalla loro contestuale presentazione sotto forma di edizione corsuale, da parte delle citate associazioni Temporanee.
7. La competenza rispetto alle presenti Direttive risiede presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi – Via San Francesco 37, Trieste, di seguito Servizio.

2. Quadro normativo di riferimento

1. La Tabella seguente sintetizza, per l'anno formativo 2016/2017, il quadro normativo e regolamentare di riferimento delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (leFP).

QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (leFP)
<ul style="list-style-type: none">➤ decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;➤ articolo 10, comma 18 della legge regionale n.18 del 29 dicembre 2011;➤ Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;➤ Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011;➤ Accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;➤ Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione agosto 2015", approvato con deliberazione giunta n. 1654 del 28 agosto 2015 (di seguito Linee guida regionali);➤ decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;➤ decreto Ministero del lavoro 12 ottobre 2015 sugli standard formativi dell'apprendistato;➤ Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015 recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della leFP";➤ Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e Regione Friuli Venezia Giulia del 13 gennaio 2016 in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015;➤ DGR 8 aprile 2016, n. 598. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale .Linee Guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi;➤ DGR 13 aprile 2016, n. 606. "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS"

2. Si precisa infine che per quanto non espressamente previsto dal documento Linee guida regionali e dalle presenti Direttive regionali, si fa riferimento alla regolamentazione prevista per le attività cofinanziate dal FSE, Linee Guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo emanate con decreto direttoriale n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Linee Guida FSE.

3. Tipologie di percorso attivabili e loro caratteristiche

1. L'offerta formativa regionale di leFP si articola a seconda delle caratteristiche in 4 Tipologie:
 - Tipologia A – percorsi triennali ordinari di leFP finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale (III livello EQF);
 - Tipologia A1 – quarto anno ordinario di leFP rivolto ad allievi in possesso dell'attestato di qualifica professionale di leFP (IV livello EQF);
 - Tipologia B - percorsi triennali di formazione duale di leFP finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale (III livello EQF);
 - Tipologia B1- quarto anno di formazione duale leFP rivolto ad allievi in possesso dell'attestato di qualifica professionale di leFP (IV livello EQF).

4. Modalità di presentazione dei prototipi formativi e delle relative edizioni corsuali (Tip. A e A1) e dei progetti formativi (Tip. B e B1)

1. L'offerta formativa di leFP è costituita da un insieme di edizioni corsuali ciascuna delle quali riferita ad un prototipo formativo predisposto secondo quanto previsto dalle Linee Guida regionali, dalla presente Direttiva e, per quanto riguarda i percorsi duali, da progetti formativi predisposti sulla base della normativa in materia (si veda l'articolo 2).
2. I prototipi e i progetti formativi sono presentati utilizzando gli appositi formulari disponibili on line sul sito internet www.regione.fvg.it, Formazione, Area FSE – WEBFORMA. Il formulario, presentato anche in forma cartacea, va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario, il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa del prototipo o del progetto formativo proposto.
3. Relativamente alle tipologie A e B ciascun prototipo/progetto formativo deve articolarsi su una durata triennale e riferirsi ad una figura ed al corrispondente profilo (laddove previsto) di cui all'Allegato A delle Linee guida regionali. Possono essere attivati tuttavia in forma provvisoria nuovi profili, purché sia dimostrato il reale fabbisogno formativo del territorio di riferimento e purché siano:
 - descritti secondo una logica aggiuntiva rispetto alle competenze della figura nazionale e secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Allegato A delle Linee guida regionali;
 - corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.
4. Relativamente alla tipologia B possono essere presentati in via sperimentale anche progetti formativi riferiti a percorsi ordinari già iniziati negli anni formativi precedenti per i quali si propone una loro riconversione nelle caratteristiche proprie della sperimentazione duale.
5. Relativamente alle tipologie A1 e B1 ciascun prototipo/progetto formativo deve articolarsi su una durata annuale e riferirsi ad una figura di cui all'Allegato A delle Linee guida regionali.
6. La presentazione dei prototipi e dei progetti formativi è accompagnata dai seguenti documenti:
 - **documento introduttivo:** descrive le linee di intervento e le caratteristiche dell'offerta formativa, anche duale, dal punto di vista pedagogico/didattico, organizzativo/gestionale e finanziario - con particolare attenzione agli aspetti della progettazione, del monitoraggio, della promozione e della valutazione. Particolare attenzione viene accordata alla dimostrazione del soddisfacimento del fabbisogno formativo emerso dal territorio considerando da un lato, i bisogni espressi dalle famiglie e dagli allievi attraverso le richieste di iscrizione ai vari percorsi formativi, dall'altro i bisogni evidenziati dal mercato del lavoro nei confronti dei quali i primi dovranno necessariamente essere rapportati. Per quanto concerne il soddisfacimento del fabbisogno formativo il documento introduttivo tiene conto:
 - a. del Report "I fabbisogni formativi - Indicazioni per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale" (Allegato 4).
 - b. del "Rapporto degli esiti occupazionali degli allievi dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionali" (Allegato 5)
 - **schema riepilogativo** (Allegato 2 delle presenti Direttive) compilato in tutte le sue parti e comprensivo dei seguenti elementi:
 - elenco dei **prototipi**;
 - elenco delle **edizioni corsuali**:

- afferenti ai prototipi formativi della tipologia A (prime, seconde e terze annualità);
 - afferenti ai prototipi formativi della tipologia A1 (quarte annualità);
- elenco dei **progetti formativi** della tipologia B riferito a un triennio. Nel caso di conversione di precedenti progetti ordinari di tipologia A in progetti duali, il relativo progetto sarà riferito ad un biennio o ad una singola annualità.
 - elenco dei progetti formativi della tipologia B1 (quarte annualità).

5. Termini di presentazione

1. I prototipi riferiti alle Tipologie A e A1, accompagnati dai documenti di cui all'articolo 4, devono essere presentati al Servizio, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via S. Francesco 37, Trieste, entro il **26 maggio 2016**.
2. I progetti di formazione duale riferiti alle Tipologie B e B1 devono essere presentati al Servizio, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via S. Francesco 37, Trieste, entro il **20 luglio 2016**.

6. Modalità di valutazione dei prototipi e dei progetti formativi

1. Le proposte di operazione riferite ai prototipi vengono selezionate dal Servizio sulla base del documento *Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013* approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni avviene attraverso le seguenti fasi:

a) **fase di ammissibilità**: la selezione della proposta di operazione prevede una prima fase, di ammissibilità generale, centrata sulla verifica della presenza dei requisiti necessari previsti dalle presenti direttive. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione previsti agli articoli 4 e 5
Conformità del proponente	operazione presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1
Conformità del progetto	mancata compilazione della sezione "Dati per l'orientamento" di cui all'articolo 4, comma 2

b) **fase di valutazione di coerenza**, incentrata sulla verifica della presenza nelle proposte dei requisiti necessari, previsti dalle presenti direttive, per accedere al finanziamento con l'applicazione dei seguenti criteri:

- utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
- coerenza e qualità progettuale;
- coerenza finanziaria per i soli progetti di Tipologia B e B1.

2. La fase di valutazione si conclude con l'adozione di un decreto dirigenziale che approva i seguenti documenti:
 - a) elenco dei prototipi e dei progetti formativi approvati;
 - b) elenco dei prototipi e dei progetti formativi non approvati.
3. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - a) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di cui al comma 2;
 - b) inserimento degli elenchi di cui al comma 2 sul sito internet della Regione, alla sezione Formazione, area operatori, bandi e graduatorie;
 - c) comunicazione formale dell'esito della valutazione al proponente.
4. Durante la fase istruttoria è consentita l'integrazione dei prototipi e dei progetti formativi sulla base delle indicazioni del Servizio.
5. In caso di mancata approvazione ne viene consentita la ripresentazione secondo i termini previsti dalla nota di comunicazione.
6. Le edizioni corsuali non sono soggette a valutazione in quanto riferite a prototipi formativi già approvati.
7. L'approvazione dell'elenco delle edizioni corsuali così come riportato nello Schema riepilogativo di cui all'articolo 4, comma 6 avviene, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Direttore del Servizio.
8. La comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relativi elenchi;
 - b) inserimento degli elenchi sul sito internet www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, Bandi e graduatorie.

7. Risorse finanziarie e parametri di finanziamento

1. Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività formative ordinarie di leFP (Tipologie A e A1) sono previste dall'Avviso approvato con deliberazione giunta n. 2047 del 7/11/2014.
2. Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività di formazione duale (Tipologie Be B1) attivate dai centri individuati da Italia Lavoro sono previste dal protocollo di Intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia. Una quota pari a 2.329.857,00 è stata assegnata alla Regione con decreto del Ministero del Lavoro DD 417/I/2015 a valere per l'esercizio finanziario 2015. Una quota analoga si prevede venga assegnata entro il 2016. Si invita pertanto l'ATS EFFE.PI a presentare progetti formativi relativi a percorsi di formazione duale per una quota complessiva presunta pari a 4.600.000,00 con riferimento ai soli progetti attivati dagli 8 centri di formazione professionale ammessi con provvedimento emanato da Italia Lavoro il 4 febbraio 2016 alla sperimentazione. Le risorse necessarie per il finanziamento degli eventuali ulteriori progetti di tipologia B1 (quarte annualità) attivati presso cfp **diversi** da quelli individuati da Italia Lavoro e ammessi alla sperimentazione, fanno riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. L'entità complessiva delle attività finanziabili sarà stabilita con atto successivo da parte della Giunta regionale.

8. Requisiti di accesso alle operazioni formative

1. Ai percorsi triennali di leFP possono essere iscritti giovani in possesso del titolo di studio conclusivo del I ciclo.
2. Ai percorsi triennali di leFP possono essere iscritti anche giovani che abbiano compiuto i 18 anni, purché gli stessi si trovino nella particolare condizione caratterizzata dalla **costanza di frequenza di un percorso formativo finalizzato all'assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione.**
3. Ai percorsi duali di leFP possono essere iscritti anche giovani apprendisti in possesso dei requisiti di età previsti dalla normativa vigente.
4. Al percorso annuale di leFP (Tipologie A1 e B1) possono essere iscritti giovani in possesso dell'attestato di qualifica professionale regionale di leFP coerente con la figura oggetto del percorso. I percorsi annuali di **Tipologia A1** sono **prioritariamente rivolti** ai giovani in uscita da un percorso triennale di leFP conclusosi nell'anno 2015/2016.
5. Per quanto concerne le modalità di iscrizione di **allievi con cittadinanza non italiana** si rimanda a quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Circolare n. 465 del 27 gennaio 2012.

9. Requisiti delle operazioni formative

1. I percorsi formativi di leFP si riferiscono, per quanto concerne il quadro delle figure e dei profili, l'impianto pedagogico e l'organizzazione metodologica al documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione agosto 2015", approvato con deliberazione giunta n. 1654 del 28 agosto 2015.
2. Nell'ambito dei percorsi di formazione duale (Tipologie B e B1) i contenuti di applicazione pratica sono rafforzati mediante il ricorso ai seguenti strumenti:
 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
 - Alternanza scuola lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005;
 - Impresa formativa simulata, quale strumento propedeutico all'alternanza scuola lavoro o all'apprendistato e consistente in un progetto didattico finalizzato a riprodurre il modo di operare di un'impresa relativamente all'organizzazione, all'ambiente lavorativo, alle relazioni e agli strumenti di lavoro.
3. Nei percorsi di formazione duale l'articolazione della formazione attraverso il ricorso degli strumenti di cui al precedente comma risulta la seguente:

Annualità	Durata formazione presso cfp	Durata, sedi e strumenti di rafforzamento dei contenuti di applicazione pratica	Durata totale annua
I e II	656 ore	400 ore presso cfp in impresa formativa simulata	1056 ore
III e IV	528 ore	528 ore presso imprese in alternanza o in apprendistato	1056 ore

4. Al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, **tutte le attività formative devono essere avviate entro il 30 settembre 2016 e devono concludersi entro il 31 agosto 2017.**

5. In considerazione del carattere sperimentale e di novità presso il mondo delle imprese dei percorsi di formazione duale, tenuto anche conto di garantire un congruo lasso di tempo per il perfezionamento dei contratti di apprendistato, **le attività formative riferite ai terzi e quarti anni di un percorso duale di leFP (Tipologie B e B1) devono essere avviate entro il 31 dicembre 2016.**
6. I percorsi formativi di leFP sono articolati in moduli di durata annuale.
7. I percorsi formativi aventi ad oggetto la figura di **Acconciatore** ed **Estetista** devono rispettare, nell'articolazione modulare e contenutistica, le disposizioni in materia contenute nella Legge regionale n. 12 del 22 aprile 2002 e successive integrazioni e nel regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia approvato con DPR 26 giugno 2015, n.0126/Pres..
8. Le istituzioni formative istituiscono in relazione a ciascun percorso di leFP, così come previsto dalle Linee Guida regionali, un **Comitato tecnico scientifico** di progetto composto dal Direttore dell'istituzione erogatrice del percorso, o da un suo rappresentante, dal referente del percorso e da due docenti coinvolti nel percorso medesimo.
9. Le imprese al cui interno si svolge la parte di formazione pratica nelle forme dell'alternanza o dell'apprendistato (**III e IV annualità nelle Tipologie B e B1**), **devono dimostrare attraverso autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero del lavoro 12 ottobre 2015 sugli standard formativi dell'apprendistato.**

10. Modalità di gestione finanziaria

1. Le modalità di gestione finanziaria avviene con l'applicazione dell'UCS 10 A Azioni di qualificazione di base nei percorsi di IFP di cui al documento "Unità di costi standard – UCS– calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfetarie, costi indiretti dichiarati su base forfetaria. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 606 del 13 aprile 2016.
2. Le modalità di gestione finanziaria di cui al comma 1 si applicano per le ore di formazione formale svolte presso il centro di formazione professionale nell'ambito dei percorsi di formazione duale di Tipologia B e B1, comprensive anche delle quota oraria (400 ore) riferita ai periodi di applicazione pratica erogati nella modalità dell'impresa formativa simulata (I e II anni).
3. Nei percorsi di formazione duale le modalità di gestione finanziaria riferite ai periodi di applicazione pratica erogati nelle modalità dell'apprendistato e dell'alternanza scuola lavoro sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di costi standard (UCS) 8 – Formazione individuale personalizzata di cui al Documento UCS riferita all'azione di tutoraggio pedagogico (III e IV anni).
4. Il costo complessivo di ogni operazione di formazione duale per singola annualità è il risultato della somma dei seguenti parametri:

Annualità	Parametro formazione presso cfp	Parametro formazione per impresa formativa simulata presso cfp	Parametro tutoraggio per alternanza o apprendistato
I	6,58 * 656 ore * n. allievi	6,58 * 400 ore * n. allievi	/
II	6,58 * 656 ore * n. allievi	6,58 * 400 ore * n. allievi	/
III	6,58 * 528 ore * n. allievi	/	26,00 * 60 ore * n. allievi
IV	6,58 * 528 ore * n. allievi	/	26,00 * 60 ore * n. allievi

5. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dei progetti di Tipologia B e B1 i costi previsti determinati secondo quanto esposto nella tabella riepilogativa di cui al precedente comma 4, sono imputati alla voce di spesa B.2.2) – Tutoraggio e fad e B.2.3) – Erogazione del servizio (ad esempio, per le prime due annualità i costi verranno imputati unicamente alla voce B.2.3; per la terza e la quarta, invece, verranno imputati alla voce B.2.2 per le attività di tutoraggio riferite all'alternanza o all'apprendistato, ed alla voce B.2.3 per le ore svolte presso il cfp).

11. Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni

1. Il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni, gestite con l'applicazione dell'UCS 10 A, costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. Il soggetto gestore pertanto non deve provare i pagamenti effettuati con l'esibizione dei documenti di spesa, ma dimostrare il corretto effettivo svolgimento della formazione in conformità a quanto previsto dalle presenti Direttive. In tale fattispecie infatti si prescinde dalla presentazione di documentazione contabile a giustificazione delle spese sostenute fatto salvo l'obbligo per il soggetto attuatore della sua conservazione. Ciò premesso, ai fini della dimostrazione dell'effettivo e legittimo impiego delle risorse assegnate si precisa che:
 - Il soggetto unico gestore è tenuto a presentare la relazione tecnico-fisica dell'operazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui si è conclusa l'attività formativa in senso stretto. La documentazione deve essere presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, via San Francesco 37, 34133, Trieste.
 - La relazione si compone dei seguenti documenti:
 - a. Riepilogo corsi/ore/allievi comprendente:
 - codice progetto
 - indicazione operatore (ente di formazione)
 - sede di svolgimento
 - denominazione operazione
 - tipologia attività
 - annualità
 - ore corso previste
 - ore corso accertate
 - data di avvio
 - data fine
 - n. allievi previsti
 - n. allievi rendicontabili (indicare il numero di allievi rendicontabili, anche con frequenza inferiore al 75%).
 - b. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l'attività per l'anno formativo di riferimento è stata svolta nel rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 9 lett. A) della L.R. n. 76/82; che a fronte del finanziamento richiesto per la suddetta attività non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici; che le giornate di presenza degli allievi indicate negli appositi prospetti coincidono con quelle risultanti dai registri di classe dell'anno formativo di riferimento.
 - c. Riepilogo allievi comprendente:

- codice operazione
 - ore totali previste
 - nome e cognome allievi
 - codice fiscale
 - ente presso cui ha svolto la formazione
 - data ammissione
 - data dimissione
 - ore effettive svolte
 - ore rendicontabili.
2. Per ogni operazione deve essere redatto un prospetto riportante, per ogni allievo, il dettaglio delle giornate di frequenza (date) e l'indicazione delle ore svolte giornalmente, anche con riferimento alle ore di Larsa e di stage.
 3. Indicazione del personale coinvolto con presentazione dei seguenti prospetti:
 - per il personale dipendente impegnato in attività di non docenza del Piano: elenco del personale con indicazione di nome, cognome, codice fiscale, livello, mansione da contratto;
 - per il personale dipendente impegnato in attività di docenza: elenco del personale con indicazione di nome, cognome, codice fiscale, livello, mansione da contratto, ore svolte;
 - per il personale dipendente e/o esterno impegnato in attività di tutoraggio nei percorsi di formazione duale relativamente ai periodi di alternanza scuola lavoro e apprendistato: elenco del personale con indicazione di nome, cognome, codice fiscale, livello, mansione da contratto, ore svolte e timesheet;
 - per il personale esterno: elenco del personale con indicazione di nome, cognome, codice fiscale, tipo di attività svolta, ore svolte.
 4. Riepilogo "Situazione finale entrate/spese esposte" con indicazione delle ore presenza rendicontabili, parametro consuntivo, variazione rispetto al parametro di 6,58, finanziamento regionale, acconti ricevuti, saldo spettante.
 5. Evidenza della promozione effettuata (relazione dell'attività svolta relativa alla pubblicità istituzionale, copia pubblicazioni significative a dimostrazione della pubblicità attuata da ogni partner dell'ATS).

12. Criteri per la determinazione delle ore-allievo rendicontabili

1. Il numero di ore allievo effettivamente rendicontabili viene determinato secondo la seguente regola:
 - 100% delle ore corso per gli allievi che hanno raggiunto almeno il 75%
 - Le ore di presenza effettiva per gli allievi con percentuale di frequenza inferiore rispetto ai limiti sopra stabiliti.
2. Poiché i pagamenti derivano dalle quantità realizzate (ore di formazione, ore allievo) verrà data particolare importanza alla correttezza del conteggio delle ore di frequenza degli allievi. In fase di verifica rendicontale verranno in particolar modo esaminati gli allievi sul limite del 75% di frequenza (con ore di poco superiori o inferiori alla soglia).
3. Si precisa che ogni ora di lezione deve essere di 60 minuti di cui almeno 55 minuti di lezione. Per particolari esigenze didattiche e/o organizzative, è possibile strutturare le lezioni in forma modulare (ad esempio 1,5 ore, 2,5 ore, ecc...) assumendo comunque la mezz'ora come frazione minima, fermo restando che deve essere garantito il raggiungimento del monte ore complessivo previsto dal progetto formativo.

13. Rideterminazione finanziaria

1. Il finanziamento è calcolato a preventivo moltiplicando la UCS per il numero totale delle ore/allievo previste. Il contributo così determinato è confermato a consuntivo, previa verifica del corretto ed effettivo svolgimento dell'attività, a condizione che:
 - tutti i percorsi si siano conclusi con un numero di ore di formazione pari a quello previsto dai rispettivi progetti;
 - il costo unitario, calcolato in base al numero di ore allievo effettivamente rendicontabili, non superi di oltre il 30% il costo unitario iniziale.
2. Non è valido e non può essere finanziato il percorso che si conclude con un numero di ore inferiore a quello previsto.
3. Se, a consuntivo, il costo unitario calcolato in base al numero di ore allievo effettivamente rendicontabili, supera di più del 30% il costo unitario iniziale, il contributo è ridotto dell'importo eccedente la quota ammissibile.
4. Le ore allievo effettivamente rendicontabili sono calcolate tenendo conto:
 - del numero delle ore del corso per gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari o superiore a quello necessario per l'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale,
 - del numero di ore di effettiva presenza per gli altri allievi.
5. Relativamente al tutoraggio svolto nei percorsi di formazione duale il costo è rideterminato secondo quanto previsto dal Documento UCS.

14. Flussi finanziari

1. E' prevista un'anticipazione del finanziamento, dopo l'avvio di ogni annualità dell'attività, fino al 95% del suo ammontare compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio regionale e alle disponibilità del Patto di stabilità. L'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, verrà erogato ad avvenuta approvazione del rendiconto.

15. Controllo e monitoraggio

1. Il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal Servizio competente determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, quali la decadenza dalla contribuzione e dalle successive integrazioni, nonché la revoca dei finanziamenti concessi.
2. Il Servizio provvede ad effettuare tutti i controlli in itinere ed ex-post volti ad assicurare il completo e corretto svolgimento delle operazioni. In particolare effettua:
 - a) verifiche in loco, senza preavviso, su un campione di operazioni al fine di accertare la corretta tenuta di tutta la documentazione didattica e amministrativa. In particolare viene verificata la conformità dei contenuti didattici al progetto, la corretta tenuta dei registri, le schede d'iscrizione degli allievi, gli incarichi del personale. Possono altresì essere verificate in itinere le ore presenza degli allievi relative ai mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la verifica in loco. Tale controllo costituisce uno step per la verifica del rendiconto;
 - b) controllo delle Relazioni tecnico-fisiche;
 - c) controllo a campione dei registri di presenza.
3. Ai fini della gestione dell'attività inerente il monitoraggio fisico dei dati, il Servizio competente richiede la compilazione della Tabella di cui all'Allegato 3, espressamente dedicata alla raccolta di informazioni necessarie ai fini del completamento dei dati di

monitoraggio elaborati su scala nazionale. Non è previsto un termine prestabilito per l'inoltro dell'Allegato in argomento, pertanto è competenza del Servizio competente darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore. Si precisa altresì che, nel caso ciò si renda necessario, possono essere avanzate ulteriori richieste di dati fisici attualmente non indicati all'Allegato medesimo.

4. Ai fini delle attività di controllo e monitoraggio delle attività i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, rendono accessibile al Servizio il proprio sistema informativo gestionale avendo anche cura di provvedere:
 - a) con cadenza bimestrale, al caricamento delle ore di tutti gli allievi a partire dal mese di novembre. Il primo caricamento riguarda i mesi di settembre ed ottobre e viene effettuato entro il 30 novembre;
 - b) Al caricamento del totale delle ore effettive di stage (o di alternanza o di apprendistato nel caso di formazione duale) svolte da ciascun allievo (non un calcolo medio). Solamente nel caso in cui lo stage non sia ancora concluso al momento caricamento potrà essere indicato il totale ad esclusione di quelle relative allo stage (il totale dovrà comunque essere aggiornato successivamente).